

Autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio in zona agricola di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione in *compost* di prodotti agricoli

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 1° luglio 2021, n. 1122 - Ciliberti, pres. ed est. - Comitato Cittadino «*Omissis*» ed a. (avv. Di Modugno e Lozito) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Attività di gestione di rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio in zona agricola di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione in *compost* di prodotti agricoli.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

I - Con istanza del 22.9.1997, -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. chiedeva alla Provincia di Bari il rilascio di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio nella zona agricola di Grumo Appula, Contrada “-OMISSIS-”, di un impianto di produzione di fertilizzanti biologici e trasformazione in *compost* di prodotti agricoli.

Con determina -OMISSIS- del 7.1.1999, il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale, in conformità con quanto disposto dal Comitato VIA nella seduta del 24.11.1998.

Con deliberazione della Giunta provinciale -OMISSIS-del 4.9.2000, integrata con determina dirigenziale -OMISSIS-/2001, la Provincia di Bari approvava il progetto e autorizzava l'esercizio dell'impianto.

Con ricorso avanti a questo T.a.r., iscritto al n.r.g. 670 del 2001, il Comune di Grumo Appula impugnava la detta delibera di Giunta provinciale e la sottostante V.I.A., chiedendone l'annullamento. Questo T.a.r. rigettava il ricorso dell'Ente locale, con sentenza --OMISSIS- del 10.06.2004, poi passata in giudicato a seguito della decisione di conferma in appello del Consiglio di Stato-OMISSIS-del 2014.

Dopo la citata sentenza --OMISSIS-/2004 e nelle more del giudizio di appello azionato dal soccombente Comune di Grumo Appula, il G.I.P. del Tribunale di Bari, con decreto del 28.10.2004, disponeva il sequestro preventivo dell'intera area e dell'impianto in avanzata fase di costruzione, contestando agli imputati (amministratore unico e soci di -OMISSIS-S.r.l.) il reato di lottizzazione abusiva, ipotizzando anche la violazione delle norme in materia ambientale e paesaggistica. Alla data del sequestro, la società -OMISSIS- aveva eseguito le seguenti opere edilizie: 1) un capannone di maturazione del *compost* su superficie di 12.260 mq; 2) il tunnel 1-2-3-4-5 per 1.310 mq (con biocelle chiuse per la bioossidazione delle masse); 3) il tunnel 6-7-8-9-10 per 1.310 mq; 4) la zona tecnica e *scrubber* di 715 mq, dedicata al trattamento dell'aria aspirata; 5) il biofiltro di 1.822 mq, costituito dalla platea e muri perimetrali in c. a.; 6) il biofiltro di 2.850 mq; 7) le fondazioni in c. a. del corpo di fabbrica della palazzina uffici; 8) le fondazioni in c. a. del corpo di fabbrica dell'alloggio custode e spogliatoi addetti; 9) la vasca interrata di riserva idrica antincendio; 10) le vasche interrate di raccolta e accumulo acque piovane sotto la zona tecnica; 11) le vasche di accumulo acque piovane a ridosso parete recinzione sud ovest; 12) la recinzione perimetrale del sito, esclusa la zona a est prospiciente la S.S. 96; 13) la viabilità interna di cantiere costituita da zone carrabili; 14) le fondamenta della palazzina uffici e della casa del custode; 15) la recinzione perimetrale. All'esito del processo penale, l'amministratore unico e i soci di -OMISSIS- erano assolti da ogni accusa “*perché il fatto non sussiste*”, con sentenza della Corte d'appello di Bari -OMISSIS-del 12 maggio 2017, venendo così acclarato, in quella sede, che non vi era stata lottizzazione abusiva, né violazione della normativa in materia paesaggistica e ambientale. A valle di una precedente assoluzione nel giudizio penale (Corte d'appello Bari, III Sezione, sentenza --OMISSIS-52 del 20 giugno – 05 novembre 2014), cui faceva seguito il dissequestro dei suoli e delle costruzioni, con restituzione delle cose sequestrate, la società -OMISSIS- chiedeva alla Regione Puglia in data 18.2.2016 l'avvio della procedura di VIA coordinata con AIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale Puglia n. 17/2007, per completare l'opera edilizia con adeguamento tecnologico dell'impianto alla sopravvenuta normativa ambientale.

Il Dirigente la Sezione Ecologia della Regione Puglia, con nota -OMISSIS-del 15.7.2016 assicurava la conclusione della procedura nei termini di legge ma tale assicurazione veniva disattesa, sicché la società -OMISSIS- adiva questo T.a.r. con ricorso avverso il silenzio inadempimento, iscritto a ruolo con il n.r.g. 746 del 2017. Nelle more del giudizio, la Regione Puglia rilasciava a -OMISSIS- S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale (previa VIA), giusta determina dirigenziale-OMISSIS-/2018, pubblicata sul BURP-OMISSIS-del 25.1.2018, talché questo T.a.r., con sentenza n. 182 dell'8.2.2018, dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio sul silenzio inadempimento.

Con i tre riuniti ricorsi, il Comitato cittadino “-OMISSIS-”, l'Associazione “-OMISSIS-”, alcune aziende agricole e il Comune di Grumo Appula insorgono per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deducono numerosi motivi di censura.



In particolare, i paralleli e omologhi ricorsi nn. 397/2018 e 398/2019, proposti da imprese locali e cittadini, anche riuniti in forma associata, che intendono osteggiare l'iniziativa della società controinteressata, ritenuta pericolosa e nociva sotto il profilo ambientale, articolano i seguenti 12 motivi: 1) con il primo mezzo, i ricorrenti deducono un profilo di nullità della deliberazione della -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A., recante la statuizione di volere *“concludere il contratto di cessione del ramo d'azienda in data 19/2/2001 alla -OMISSIS- S.r.l.”*; dalla nullità della deliberazione societaria discenderebbe la *“illegittimità della Determinazione del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari -OMISSIS-del 27/4/2001 di voltura del provvedimento autorizzatorio della Giunta provinciale di Bari -OMISSIS-del 4/9/2000 in favore della -OMISSIS- S.r.l.”*, nonché l'illegittimità dell'AIA regionale-OMISSIS-/2018; 2) con il secondo mezzo di doglianza, si deducono un *“eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti sotto altro profilo e la violazione di legge”*; i ricorrenti assumono che la VIA conseguita dalla società -OMISSIS- nell'anno 1999 sarebbe decaduta per decorso del quinquennio; aggiungono che la decadenza della VIA del 1999 sarebbe sancita dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006; sostengono che la VIA del 1999 sarebbe decaduta per lo spirare del termine quinquennale di decadenza del nulla osta paesaggistico, come da previsione dell'art. 146, comma 4, D.Lgs n. 42/2004; inoltre, il progetto in variante presentato come *“Adeguamento tecnologico alle normative ambientali di settore relative all'esercizio dell'impianto di compostaggio -OMISSIS- srl”* integrerebbe una proposta di *“variazione sostanziale del progetto”* ai sensi dell'art. 5, lett. l-bis del D.Lgs n. 152/2006; e la Regione Puglia avrebbe del tutto omesso di considerare che *“le aree interessate dall'intervento ricadono, attualmente, all'interno dell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario SIC/ZPS IT9120007 Murgia Alta”* con la conseguente applicazione del criterio escludente di cui all'art. 5, comma 1 lett. m), del Regolamento della Regione Puglia 22.12.2008, -OMISSIS-; a dire dei ricorrenti, i rifiuti in ingresso accrescerebbero *“notevolmente il carico veicolare su tutte le strade della zona e non solo su quelle nelle immediate vicinanze dell'impianto”* e la variante sostanziale avrebbe mutato gli estremi catastali dell'intervento addirittura ampliando la superficie del lotto; 4) il quarto mezzo di doglianza afferma che l'intervento in variante per cui è causa implicherebbe la nascita di un *“nuovo impianto”*; 5) con il quinto motivo, i ricorrenti invocano l'applicazione retroattiva della delibera di Giunta regionale-OMISSIS-14 del 22.03.2016, ad oggetto l'approvazione del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia; 6) con il sesto motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità della determina dirigenziale-OMISSIS-/2018, per violazione della normativa paesaggistica; i ricorrenti invocano pure il P.R.G.R.U., approvato con delibera di Giunta regionale -OMISSIS-/2013, che, a loro dire, porrebbe un divieto di localizzazione dell'impianto; 8) con l'ottavo motivo di gravame è segnalata la presunta illegittimità della deliberazione di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000 che ebbe a localizzare l'impianto di compostaggio in esame a distanza non regolare dal deposito di esplosivi FEA; 9) con il nono motivo, i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'azione amministrativa, perché l'Autorità procedente Regione Puglia, dopo aver acquisito le perplessità espresse da A.Q.P. S.p.A., avrebbe rilasciato la VIA senza una motivazione idonea; 10) con il decimo motivo, le parti ricorrenti contestano la localizzazione dell'impianto, affermando che esso sarebbe in contrasto con il reale fabbisogno territoriale e citano a loro soccorso il D.P.C.M. 07.03.2016; 11) con l'undicesimo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso esame delle doglianze prospettate in Conferenza dei Servizi; 12) l'ultimo mezzo di doglianza riguarda la dedotta violazione del principio di proporzionalità; i ricorrenti svolgono considerazioni di raffronto tra i benefici economici per i Comuni della provincia di Bari con i presunti pregiudizi *“in termini di attrattività turistiche e di entrate economiche”*.

Il ricorso n.r.g. 434/2018, proposto dal Comune di Grumo Appula è diversamente strutturato, articolando in 10 punti le seguenti censure: 1) con il primo motivo, l'Ente locale assume che l'impugnata determinazione dirigenziale della Regione Puglia-OMISSIS-/2018 sarebbe illegittima perché segnalerebbe l'incerta natura, istruttoria o decisoria, della Conferenza dei servizi per cui è causa, con la conseguenza che vi sarebbe *“incertezza sui diritti procedurali dei partecipanti”* e, in particolare, *“sugli specifici rimedi a disposizione per le Amministrazioni dissenzienti”*, con dubbi *“sulla spettanza del potere di provvedere in capo alla P.A. procedente o in capo alla stessa Conferenza di Servizi”*; 2) il secondo mezzo di doglianza si sviluppa lungo nove pagine tese a dimostrare la caducazione degli atti autorizzatori e di compatibilità ambientale conseguiti dalla società controinteressata -OMISSIS- nel 1999-2000, nonché a dimostrare che l'opera assentita come variante sostanziale di *“impianto esistente”* integri in realtà la fattispecie giuridica del *“nuovo impianto”*; l'Ente invoca il P.R.G.R.U., approvato con delibera di Giunta regionale -OMISSIS-/2013, che a suo dire porrebbe un divieto di localizzazione degli impianti di rifiuti in aree rientranti in zone SIC – ZPS – ZSC; 3) il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla pretesa incompatibilità delle opere di completamento con le previsioni dettate dal P.U.G. di Grumo Appula, adottato con le deliberazioni di Consiglio comunale-OMISSIS-del 18.12.2015 e n. 63 del 06.10.2017; 4) con il quarto motivo, il Comune sostiene che il provvedimento positivo di VIA non concernerebbe, a norma dell'art. 14 L.R. n. 11/2001, i titoli abilitativi edilizi, sicché, a suo avviso, la Regione Puglia nel corpo del provvedimento avrebbe dovuto far salvi i successivi titoli a rilasciarsi; 5) il quinto mezzo di doglianza lamenta la violazione dei diritti partecipativi del Comune in seno alla Conferenza dei servizi; 6) con il sesto motivo, il Comune si duole del fatto che nessuna motivazione sarebbe stata resa in sede di Conferenza dei servizi con riferimento alle opinioni dissenzienti espresse dall'Ente locale; 7) con il settimo motivo di gravame il Comune di Grumo Appula eccepisce l'illegittimità della VIA – AIA per aver autorizzato l'esecuzione delle opere di completamento a distanza irregolare dal deposito di esplosivi FEA; 8) con l'ottavo motivo, si lamenta l'illegittimità dell'AIA nella parte in cui l'Autorità procedente rileva – a dire del ricorrente Comune, senza ragione -



l'assenza dei pareri del Comune di Grumo Appula in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento; 9) con il nono motivo, l'Ente ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si afferma che la determinazione di VIA assumerebbe il valore di accertamento della compatibilità paesaggistica, in deroga agli artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR; 10) con il decimo motivo di ricorso, sostiene il ricorrente che *“mentre era in procinto di notificare il presente ricorso, è venuto fattualmente a conoscenza della circostanza - ormai acclarata da sentenze passate in giudicato - che la suddetta scrittura privata di “cessione di ramo d'azienda” in data 19/2/2001 venne sottoscritta, per conto della Soc. -OMISSIS- Puglia Sud Italia S.p.A., da Amministratore privo di legittimazione, con conseguente nullità dell'atto di cessione. E, per quanto rilevante in questa sede, con difetto di legittimazione della Soc. -OMISSIS- s.r.l. a richiedere l'autorizzazione di cui all'impugnato provvedimento”*.

Con successive memorie, tutti i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Regione Puglia, per resistere nei giudizi.

Si costituisce la controinteressata società -OMISSIS-, eccependo – anche con successive memorie – la perenzione, l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi, nonché l'inammissibilità dell'intervento del Comune di Grumo Appula nel ricorso n.r.g. 398/2019.

La stessa controinteressata propone tre distinti ricorsi incidentali, uno per ciascuno dei gravami principali, per chiedere che sia accertato e dichiarato che: 1) le opere edilizie autorizzate con delibera di Giunta provinciale -OMISSIS-del 04.09.2000 ebbero ad avere regolare inizio e furono interrotte *per factum principis* in forza di sequestro preventivo del P.M. convalidato dal GIP del Tribunale di Bari con Decreto del 28.10.2004; che alla data del sequestro preventivo erano state realizzate le opere edilizie elencate *sub A.5)* del ricorso incidentale; 2) l'area e le relative opere furono riconsegnate alla proprietaria -OMISSIS- S.r.l. in data 5.8.2014, in forza di verbale di dissequestro prot. -OMISSIS-; 3) ai fini del completamento delle opere non ultimate, la ricorrente incidentale ha proposto in sede regionale istanza di VIA coordinata con AIA in data 18.02.2016, ottenendo il rilascio del provvedimento permissivo per cui è odierno giudizio.

La ricorrente incidentale chiede, altresì, che sia accertato e dichiarato che l'istanza presentata in data 18.2.2016 da -OMISSIS- S.r.l. non integra modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 5, lett. 1-bis D.Lgs. n. 152/2006, con il conseguente annullamento *in parte qua* della determina dirigenziale della Regione Puglia-OMISSIS-/2018 (oggetto delle impugnazioni principali) che illegittimamente qualificerebbe la detta istanza in termini di *“modifica sostanziale”* di impianto esistente.

Nel ricorso n.r.g. 397/2018, interviene *ad adiuvandum* il Comune di Grumo Appula.

Nel ricorso n.r.g. 398/2018, intervengono, con distinti atti *ad adiuvandum*, il Comune di Grumo Appula e il sig. -OMISSIS-.

Nel ricorso n.r.g. 434/2018, si costituiscono per resistere nel giudizio le seguenti Amministrazioni statali: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplodenti presso Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Comitato Tecnico Regionale della Puglia costituito presso Direzione Regionale VV.FF.

Con ordinanze collegiali nn. 1602, 1603 e 1605 del 6.11.2018, sono disposti incompetenti istruttori.

Con ordinanza collegiale n. 1567 del 27.11.2019, riuniti i tre ricorsi per connessione, viene disposta una verifica tecnica.

Con ordinanza n. 93 del 27.1.2020, è respinta un'istanza di revoca dell'incompetente istruttorio, proposta dalla controinteressata società -OMISSIS-.

Con le ordinanze n. 719 del 21.5.2020 e-OMISSIS- del 17.12.2020, sono concesse proroghe al verificatore tecnico per l'esecuzione dell'adempimento.

All'udienza del 30 giugno 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all'art. 25 D.L. -OMISSIS-7/2020, la causa è introitata per la decisione.

II – I ricorsi sono riuniti e vengono trattati e decisi congiuntamente, stante la loro connessione oggettiva.

Va disattesa ogni richiesta di rinvio o sospensione del giudizio in relazione all'asserita pregiudizialità di cause civili pendenti tra alcune delle parti, nonché del giudizio amministrativo riveniente dall'annullamento con rinvio della sentenza di questo T.a.r. n. 605/2020, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato-OMISSIS-del 29.6.2021.

Si tratta, in tutti i detti casi, di controversie connesse la cui soluzione non influenza l'esito del presente giudizio.

III – I riuniti ricorsi principali sono da ritenersi infondati, pur prescindendo dall'eccezione di perenzione formulata dalla controinteressata società -OMISSIS-, invero riferibile soltanto a due dei tre ricorsi, e prescindendo dalle numerose, plausibili eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla stessa controinteressata.

I ricorsi incidentali della controinteressata sono, conseguentemente, improcedibili, per difetto di interesse.

IV - Con riguardo ai ricorsi n.r.g. 397/2019 e 398/2019, i motivi di gravame sono inammissibili e, comunque, infondati.

IV.1 - Con il primo mezzo di doglianza, le ricorrenti principali deducono un profilo di nullità di una non meglio identificata deliberazione della -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. (non evocata in giudizio), recante la statuizione di voler *“concludere il contratto di cessione del ramo d'azienda in data 19/2/2001 alla -OMISSIS- S.r.l.”*. Dalla nullità della detta deliberazione societaria discenderebbe a cascata, a dire delle ricorrenti principali, *“l'illegittimità della Determinazione del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari -OMISSIS-del 27/4/2001 di voltura del provvedimento autorizzatorio della*

Giunta provinciale di Bari -OMISSIS-del 4/9/2000 in favore della -OMISSIS- S.r.l.", nonché l'illegittimità dell'AIA regionale-OMISSIS-/2018.

La dedotta nullità sarebbe comprovata, a dire delle ricorrenti, dalla sentenza della Corte di appello di Bari -OMISSIS-/2011 emessa nella causa civile tra -OMISSIS-e -OMISSIS- (soggetti estranei al presente processo).

Il motivo di ricorso in esame è inammissibile per le molteplici ragioni eccepite dalla controinteressata -OMISSIS- S.r.l.: a) perché mira all'accertamento della nullità di un atto della -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A., in assenza di contraddittorio processuale con quest'ultima impresa; b) perché ha ad oggetto la generica deduzione di nullità di un atto societario proposta dinanzi al G.A., privo di giurisdizione; c) perché si appunta contro atti della Provincia di Bari senza che il ricorso risulti notificato all'Ente successore, Città metropolitana di Bari (in ciò violando l'art. 41, comma 2, c.p.a., in relazione all'art. 101, comma 1., c.p.c.); d) perché i ricorrenti pretenderebbero di far valere in sede di processo amministrativo il preteso diritto di un terzo (tale -OMISSIS-) alla proprietà di titoli azionari della -OMISSIS- Puglia S.p.A. (e in ciò v'è violazione dell'art. 81 c.p.c.). Peraltro, i ricorrenti non provano (e la parte controinteressata invece contesta) che il sig. -OMISSIS- fosse proprietario di azioni della -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. alla data della cessione del ramo di azienda, nel 2001.

La sentenza della Corte d'appello di Bari -OMISSIS-/2011 riguarda la proprietà delle azioni della -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. (dante causa di -OMISSIS- Puglia S.p.A.) risalenti all'anno 1979, azioni definitivamente annullate a seguito dell'azzeramento del capitale sociale nell'anno 1984, con emissione di nuove azioni, mai sottoscritte dal terzo -OMISSIS-. Tanto è, peraltro, provato dalla produzione documentale effettuata dalla controinteressata società -OMISSIS-, in data 15.10.2018.

IV.2 - Il secondo mezzo di doglianza reca in rubrica l'eccezione di "*eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti sotto altro profilo. Violazione di legge*". Esso si sviluppa da pagina 10 a pagina 22 dei ricorsi nn. 397/2018 e 398/2018, in un intreccio di argomentazioni.

IV.2.1 - Le ricorrenti principali assumono che la Valutazione di Impatto Ambientale conseguita dalla società -OMISSIS- nell'anno 1999 sarebbe decaduta per decorso quinquennio. Nel sostenere tale tesi, esse incorrono nell'errore di confondere la VIA rilasciata alla -OMISSIS- Puglia S.p.A. con la determina dirigenziale -OMISSIS- del 07.01.1999, ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 (emessa in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146), con l'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto rilasciata alla stessa impresa con la delibera di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs --OMISSIS-/1997.

Si tratta di distinte e non sovrapponibili figure provvedimentali, la cui diversa qualità destituisce di fondamento l'argomentare delle ricorrenti principali.

IV.2.2 - Aggiungono le ricorrenti principali che la decadenza della VIA del 1999 sarebbe pure sancita dall'art. 26, comma 6, D.Lgs n. 152/2006 ma tale riferimento normativo è inconferente. Il Codice dell'ambiente, al citato art. 26, comma 6, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 4/2008, non è applicabile alla VIA rilasciata alla società -OMISSIS- sette anni prima con la determina dirigenziale -OMISSIS- del 07.01.1999. Ciò in forza del basilare principio *tempus regit actum*, corollario dell'irretroattività delle leggi nel tempo (art. 11, comma 1, Preleggi), principio ribadito dallo stesso art. 26, comma 6, citato. Peraltro, la norma in esame è stata cassata dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che ha riscritto l'intero articolo 26 del Codice dell'ambiente.

IV.2.3 - Sostengono poi le ricorrenti principali che la VIA del 1999 sarebbe decaduta per lo spirare del termine quinquennale di decadenza del nulla osta paesaggistico, come da previsione dell'art. 146, comma 4, D.Lgs n. 42/2004 ma anche tale segmento argomentativo è erroneo.

L'art. 146, comma 4, del Codice dei beni culturali prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia "*efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione*". Le ricorrenti ne invocano l'applicazione retroattiva ma omettono di specificare quale sia l'autorizzazione paesaggistica che, a loro dire, sarebbe decaduta. Peraltro, vi sono ben due giudicati formati sull'inesistenza del vincolo paesaggistico, nel caso concreto alla data della VIA del 1999 e dell'edificazione dell'opificio, in esecuzione della delibera di G.P. -OMISSIS-/2000, vale a dire la sentenza di questo T.a.r. --OMISSIS-/2004 e la sentenza della Corte d'appello penale di Bari -OMISSIS-13/2017.

IV.2.4 - Le ricorrenti principali sviluppano (alle pagine 12 ss. dei primi due ricorsi) argomentazioni tese a dimostrare che il progetto in variante presentato dalla società -OMISSIS- come "*Adeguamento tecnologico alle normative ambientali di settore relative all'esercizio dell'impianto di compostaggio -OMISSIS- srl*" integrerebbe in realtà una proposta di "*variazione sostanziale del progetto*", ai sensi dell'art. 5, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Tali doglianze sono infondate.

In effetti, il verificatore tecnico, incaricato da questo T.a.r. in sede istruttoria, ha accertato che le opere progettuali di cui alla istanza della società controinteressata sono da comprendere nella classificazione delle modifiche (in parte sostanziali, in parte non sostanziali), comportanti l'aggiornamento dell'AIA. Ma è altresì vero che la Regione Puglia ha istruito la domanda della -OMISSIS- in termini di "*Modifica sostanziale del realizzando impianto di compostaggio*", rilasciando alla società controinteressata, all'esito della complessa procedura, l'Autorizzazione integrata ambientale, ex art. 29-sexies D.Lgs n. 152/2006.

Dalla verifica tecnica è emerso che non risponde al vero quanto affermato dalle ricorrenti che cioè “l’impianto di cui trattasi è costituito esclusivamente da un’area sulla quale insistono i muri perimetrali di fabbricati/capannoni, allo stato non raffinati, all’interno del quale, verosimilmente, si dovrebbero apprestare i c.d. adeguamenti tecnologici” (così il ricorso principale a pag. 14, II cpv.). Per contro, alla data del sequestro del cantiere (ottobre 2004), la società -OMISSIS- aveva eseguito gran parte delle opere edilizie (capannone di maturazione del *compost* su superficie di 12.260 m²; tunnel 1-2-3-4-5 1310 m²; biocelle chiuse per la biossidazione delle masse; tunnel 6-7-8-9-10 1310 m²; zona tecnica e *scrubber* 715 m² dedicata al trattamento dell’aria aspirata; biofiltro 1 di 822 m², costituito dalla platea e muri perimetrali in c.a.; biofiltro 2 di 850 m²; fondazioni in c.a. corpo di fabbrica palazzina uffici; fondazioni in c.a. corpo di fabbrica “Alloggio custode e spogliatoi addetti”; vasca interrata di riserva idrica antincendio; vasche interrate di raccolta e accumulo acque piovane sotto la zona tecnica; vasche di accumulo acque piovane a ridosso parete recinzione sud ovest; recinzione perimetrale del sito, esclusa la zona a est prospiciente la S.S. 96; viabilità interna di cantiere costituita da zone carrabili; fondamenta della palazzina uffici e della casa del custode; recinzione perimetrale).

IV.2.5 - Proseguono le ricorrenti principali, affermando che la Regione Puglia avrebbe del tutto omesso di considerare che “le aree interessate dall’intervento ricadono, attualmente, all’interno dell’ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario SIC/ZPS IT9120007 Murgia Alta”, con la conseguente doverosa applicazione, a loro dire, del criterio escludente di cui all’art. 5, comma 1 lett. m), del Regolamento della Regione Puglia 22.12.2008, -OMISSIS-.

La doglianza è inattendibile, atteso che l’opificio -OMISSIS- costituisce “impianto esistente” ai sensi del Piano Regionale Rifiuti Urbani di Puglia (PRGRU), la cui parte II, capo O.2, art. 1.2, così recita: “Si definisce ‘impianto esistente’, esclusivamente ai fini delimitare l’ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussista almeno una delle seguenti condizioni: sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto; sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 23, 208, 209, 210, 211, 214, e 216 del D.lgs 152/2006; risulta autorizzato ma non in esercizio”.

Tale affermazione può essere confermata anche all’esito della verifica tecnica. L’impianto della -OMISSIS-, munito di VIA del 1999 e di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del 2000, soddisfa pressoché tutte le elencate condizioni (e ne basterebbe una sola per qualificare l’impianto come “esistente”). Di tanto v’è esplicita dichiarazione nel provvedimento regionale impugnato (pagina 2822 del BURP del 25.01.2018), lì dove la Regione Puglia riporta la posizione della Sezione autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e qualifica espressamente lo stabilimento in esame come “impianto esistente”. Senza dire che le ricorrenti principali non hanno neppure impugnato il PRGRU, prestando così acquiescenza agli effetti localizzativi di tale pianificazione.

IV.3 - Il terzo mezzo di doglianza ricalca sostanzialmente il percorso espositivo del secondo, ripetendone le linee argomentative. Affermano le ricorrenti che i rifiuti in ingresso accrescerebbero “notevolmente il carico veicolare su tutte le strade della zona e non solo su quelle nelle immediate vicinanze dell’impianto” e che la variante sostanziale avrebbe mutato gli estremi catastali dell’intervento, ampliando la superficie del lotto.

L’assunto è destituito di fondamento.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, va detto che: a) le particelle catastali sono invariate rispetto al progetto approvato nel 2000; b) le volumetrie di rifiuti in ingresso da trattare nell’impianto sono inferiori rispetto a quelle autorizzate con la delibera G.P. -OMISSIS-/2000, essendo passate da 800 ton/die a 438 ton/die.

In forza dell’inoppugnata delibera di G.P. -OMISSIS-/2000, il volume annuo autorizzato dei rifiuti in ingresso era pari a 292.000 tonnellate, mentre a tenore dell’impugnata VIA-AIA-OMISSIS-/2018, il volume annuo è passato a 113.880 tonnellate, con una riduzione del 61 per cento. Erroneamente, dunque, le ricorrenti principali qualificano in termini di potenziamento del ciclo produttivo quella che risulta essere una riduzione del 61% della volumetria di rifiuti in ingresso nell’impianto per cui è causa.

IV.4 - Il quarto mezzo di doglianza afferma che l’intervento in variante per cui è causa implicherebbe la nascita di un “nuovo impianto”. Nell’articolare la doglianza, i ricorrenti non si peritano di confutare il capo autonomo della motivazione della determina dirigenziale-OMISSIS-/2018 che riporta il parere delle Sezioni Autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia (cfr.: pag. 2822 BURP-OMISSIS-del 25.01.2018) che così congiuntamente si esprimono: “Trattasi di un impianto esistente, ai sensi del vigente PRGRU e lo stesso non è stato incluso nella relativa anagrafica in quanto alla data di redazione e approvazione del piano l’impianto era sotto sequestro. Le modifiche oggetto del presente procedimento non implicano mutamenti degli estremi catastali”. La doglianza è, dunque, smentita per *tabulas*.

IV.5 - Con il quinto motivo, le ricorrenti principali invocano l’applicazione retroattiva della delibera di Giunta regionale-OMISSIS-14 del 22.03.2016, avente a oggetto l’approvazione del Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

La giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che la regola dell’irretroattività dei provvedimenti amministrativi costituisce espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, in forza della quale è precluso all’Amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto *ex ante* sulla sfera giuridica dei destinatari (*ex multis*, T.a.r. Lazio, Roma, II, 22.02.2016, --OMISSIS-83; T.a.r. Campania, Napoli, I, 08.05.2013, -OMISSIS-364; T.a.r. Toscana, Firenze, 25.08.2010, n. 4892).

Trattandosi di impianto esistente, il Piano per il Parco Nazionale non può imporre vincoli retroattivi, senza dire che



l'intervento ricadrebbe, comunque, in zona D, dove sono consentite presenze edilizie, nonché opere di adeguamento funzionale e ristrutturazione (art. 9 N.t.a. del Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia).

IV.6 - Con il sesto motivo, le ricorrenti principali deducono l'illegittimità della determina dirigenziale-OMISSIS-/2018, per violazione della normativa paesaggistica.

Anche tale doglianza va disattesa, in quanto inammissibile prima che infondata.

Nel caso in esame, la Regione Puglia, in applicazione dell'art. 95 delle N.T.A. del P.P.T.R., ha concesso l'autorizzazione paesaggistica trattandosi di impianto di pubblica utilità e avendo constatato la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 del detto Piano, non essendovi peraltro alternative localizzative (cfr.: il parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. 9298 del 01.12.2017). L'autorizzazione paesaggistica in deroga non risulta gravata e le parti ricorrenti nulla dicono sul contenuto motivazionale degli stessi atti permissivi.

La valutazione sulla compatibilità paesaggistica è stata correttamente effettuata dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di autorizzazione della società -OMISSIS-, senza alcuna necessità di riesame di tutti i pregressi atti permissivi, ritenuti legittimi in forza della sentenza di questo T.a.r. --OMISSIS-/2004, passata in giudicato nei confronti del soccombente Comune di Grumo Appula.

Peraltro, il Piano Territoriale Tematico del Paesaggio della Regione Puglia, approvato con D.P.G.R. n. 176 del 16.02.2015 - disciplina sopravvenuta all'edificazione - censisce negli elaborati cartografici l'opificio della -OMISSIS- come "esistente" (cfr.: stralcio di ortofoto tratta dal Sistema informativo territoriale della Regione Puglia, allegato alla perizia di parte della controinteressata, di cui alla produzione documentale del 17.05.2018). Tale assunto è confermato dalle risultanze della verifica tecnica disposta da questo T.a.r. in sede istruttoria.

A tanto si aggiunga che, con nota prot. --OMISSIS- del 17.06.2016, a firma del dirigente Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia è stato reso un parere paesaggistico favorevole al progetto di completamento dell'opificio -OMISSIS- e, con successiva nota prot. n. 6695 del 07.06.2018, a firma della stessa Sovrintendenza è stato comunicato alla società controinteressata il detto parere favorevole.

IV.7 - Le ricorrenti principali invocano poi, nel settimo motivo, il PRGRU approvato con delibera di Giunta regionale - OMISSIS-/2013 che, a loro dire, porrebbe un divieto di localizzazione dell'impianto in esame.

La deduzione è infondata.

L'opificio -OMISSIS- costituisce "impianto esistente" proprio ai sensi del PRGRU. L'impianto, munito di VIA (del 1999) e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio (del 2000), soddisfa tutte le condizioni contemplate dall'art. 1.2, parte II, O.2 del PRGRU, impropriamente invocato dalle ricorrenti. Di tanto v'è esplicita dichiarazione nel provvedimento impugnato (pagina 2822 del BURP del 25.01.2018), lì dove la Regione Puglia riporta la posizione della Sezione autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e qualifica espressamente lo stabilimento in esame come "impianto esistente ai sensi del vigente PRGRU".

Per un miglior inquadramento concettuale della nozione di "impianto esistente" a norma del PRGRU Puglia, si rinvia alle statuizioni della sentenza di questo T.a.r. Bari, Sez. I, --OMISSIS- del 24.09.2013 (confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione -OMISSIS- del 28.07.2014), laddove si precisa che un impianto, "pur non rientrando nella definizione di 'impianto esistente' di cui all'art. 5, comma 1, lettera i-quinquies) dlgs n. 152/2006, per mancata attivazione dello stesso entro il 10 novembre 2000, cionondimeno costituisce una struttura esistente ai fini di cui all'art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti".

IV.8 - Con l'ottavo motivo di gravame le ricorrenti segnalano la presunta illegittimità della deliberazione di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000 che ebbe a localizzare l'impianto di compostaggio in esame a distanza irregolare dal deposito di esplosivi FEA.

Trattasi di doglianza inammissibile, atteso che i ricorsi non risultano notificati alla Città metropolitana di Bari. Ad ogni buon conto, la doglianza è anche infondata.

Il verbale della riunione del C.T.R. della Puglia -OMISSIS-/2017 del 20.06.2017 ha evidenziato che "dall'esame della documentazione relativa al rapporto di sicurezza ed. 2016 presentato dal gestore dello stabilimento FEA sas e dalle verifiche effettuate in situ, non si evincono motivi ostativi legati agli interventi connessi con l'entrata in esercizio dell'impianto -OMISSIS-, anche in relazione al vigente piano di emergenza esterna che comunque dovrà essere aggiornato dalla competente Prefettura di Bari".

La nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF.-OMISSIS-del 22.06.2017, acquisito al protocollo della Sezione autorizzazioni ambientali in pari data al numero -OMISSIS-, informa che il C.T.R., nelle sue conclusioni, "ha preso atto della non mutata condizione di rischio dello stabilimento rispetto al precedente rapporto di sicurezza... ritenendo che il RdS ed. 2016 risulta formalmente completo e condivisibile nei contenuti".

Lo stesso C.T.R. ritiene che la distanza di 569 mt dalla FEA, intercorrente tra la più vicina riservetta (la n. 8) del deposito e il fabbricato esistente della -OMISSIS-, risulta compatibile anche con l'applicazione del Regolamento di esecuzione del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza, oltre a quanto previsto dalla norma specifica (D.Lgs. n. 105/2015).

Detta determinazione è stata giustificata sulla base di quanto espresso dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive, durante la seduta -OMISSIS- del 13.12.2017, che ha fornito parere favorevole in ordine alla

richiesta della FEA di rinforzare e ampliare il terrapieno esistente della riserverta n. 8, in modo da mantenere i quantitativi di sostanze esplodenti attualmente previsti in licenza.

Il Direttore Regionale VV.FF. – Puglia, preso atto del parere C.T.R., ha concluso, nella nota -OMISSIS-del 26.02.2018, come segue: “*Pertanto, con riferimento al provvedimento del C.T.R. prot. n. 1186 del 22.06.2017, alla luce di quanto sopra, gli elementi per la verifica di compatibilità dell’ubicazione delle attività FEA S.a.s. e Prometeo S.r.l. è verificata anche in riferimento alle disposizioni cui al RE-TULPS, la compatibilità subordinata alla esecuzione delle opere di protezione proposte alla Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplosive da parte della FEA S.a.s.*”.

IV.9 - Con il nono motivo, le ricorrenti principali deducono l’illegittimità dell’azione amministrativa poiché l’Autorità procedente (Regione Puglia), dopo aver acquisito le perplessità espresse da AQP S.p.A., ha rilasciato la VIA senza alcuna motivazione.

Anche tale censura va disattesa.

Le osservazioni di AQP di cui alla nota prot. -OMISSIS-del 01.06.2016 riconoscono che la localizzazione dell’impianto è conforme alla fascia di rispetto di 500 mt dal canale principale prevista dal Piano Tutela Acque Regione Puglia (PTA). Tuttavia AQP paventa un rischio di trascinarsi verso il canale, oltre la fascia di rispetto, di non meglio identificate sostanze inquinanti.

Tali osservazioni sono state compiutamente controdedotte dalla società -OMISSIS- (produzione Prometeo del 18.05.2018 allegata alla memoria difensiva in fase cautelare depositata in pari data), escludendo la sussistenza di un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e richiamando sul punto le previsioni progettuali coerenti con il Regolamento regionale --OMISSIS-/2013 in materia di gestione delle acque meteoriche.

L’Autorità procedente ha, dunque, valutato tali deduzioni in confronto con quelle di AQP e le ha evidentemente fatte proprie.

IV.10 - Con il decimo motivo le ricorrenti principali contestano la localizzazione dell’impianto affermando ch’esso sarebbe in contrasto con il reale fabbisogno territoriale e citano a sostegno il d.P.C.M. 07.03.2016. Sennonché, il richiamo normativo è improprio, atteso che l’impianto in argomento è stato localizzato nell’anno 2000 e risponde ai criteri e alle prescrizioni del PRGRU della Regione Puglia.

IV.11 - L’ultimo mezzo di doglianza dei primi due ricorsi riguarda la dedotta violazione del principio di proporzionalità. Le ricorrenti principali svolgono generiche considerazioni ponendo a raffronto i benefici economici per i Comuni della provincia di Bari con i presunti pregiudizi “*in termini di attrattività turistiche e di entrate economiche*”.

Il motivo è generico e infondato perché assume come certo un fatto (il pregiudizio per l’attrattività turistica e per le attività commerciali sul territorio) che costituisce, invece, opinione soggettiva dei ricorrenti e, comunque, non è dimostrato.

V – Anche i motivi del ricorso n.r.g. 434/2018 sono da ritenersi inammissibili e infondati.

Nel compiere una puntuale analisi di essi, sarà necessario ribadire alcune delle considerazioni già svolte in precedenza.

V.1 – Con il primo motivo il ricorrente Comune di Grumo Appula assume che l’impugnata determinazione dirigenziale della Regione Puglia-OMISSIS-/2018 sarebbe illegittima per l’incerta natura (istruttoria o decisoria) della sottostante Conferenza di servizi. Sennonché, l’Ente locale, nell’articolare tale generica deduzione, non chiarisce quale diritto procedimentale sarebbe stato negato, né quale dubbio residuerebbe sulla potestà deliberativa della Regione Puglia alla luce dell’impugnato atto che tale potere espressamente esercita.

Donde l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per genericità e difetto di interesse.

V.2 – Il secondo mezzo di doglianza è divisibile in due parti.

La prima parte è connotata da riferimenti normativi tesi a dimostrare una presunta caducazione degli atti autorizzatori e di compatibilità ambientale conseguiti nel 1999-2000 dalla -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. (dante causa dell’odierna controinteressata -OMISSIS-); la seconda dal tentativo di dimostrare che l’opera assentita come variante sostanziale di “*impianto esistente*” integri in realtà la fattispecie giuridica del “*nuovo impianto*”.

Il ricorrente muove dall’affermazione che la VIA del 1999 e la delibera di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000 di autorizzazione alla costruzione dell’opificio avrebbero perso nel tempo ogni efficacia giuridica in forza: a) dell’art. 26, comma VI, D.Lgs. n. 152/2006; b) dell’art. 29-octies D.Lgs. n. 152/2006; c) dell’art. 146, comma 4, D.Lgs n. 42/2004.

Tali richiami normativi sono inappropriati.

V.2.1 - Anzitutto, l’art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 4/2008, non è applicabile alla VIA rilasciata alla società controinteressata sette anni prima con determina dirigenziale -OMISSIS- del 07.01.1999. Ciò in forza - oltre che del noto principio di irretroattività delle leggi nel tempo - dello stesso art. 26, comma 6, applicabile - come recita il testo di legge - ai soli “*procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*”. Peraltro, tale normativa è stata modificata dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 che ha riscritto l’intero articolo 26.

V.2.2 - L’art. 29-octies D.Lgs n. 152/2006, in tema di rinnovo e riesame dell’AIA, è del pari impropriamente richiamato dal Comune di Grumo Appula, nel testo inserito dall’art. 2, comma 24, D.Lgs 29.06.2010, n. 128.

Trattasi di norma inapplicabile al caso concreto, in quanto -OMISSIS- Puglia & Sud Italia S.p.A. (dante causa della controinteressata -OMISSIS- S.r.l., in forza di cessione di ramo d’azienda) ottenne l’autorizzazione alla costruzione dell’opificio di compostaggio di rifiuti speciali con delibera della Giunta provinciale di Bari -OMISSIS-/2000, vale a dire

cinque anni prima dell'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 D.Lgs --OMISSIS-/2005. Fu il sequestro preventivo penale del 28.10.2004 a impedire il completamento dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto.

Correttamente, la società controinteressata, a seguito del dissequestro dei suoli e delle costruzioni, con restituzione delle cose sequestrate, con istanza del 18.02.2016, ha richiesto alla Regione Puglia l'autorizzazione a completare l'impianto esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale Puglia n. 17/2007, mediante procedura di VIA coordinata con l'Autorizzazione integrata ambientale, *medio tempore* introdotta nell'ordinamento.

La doglianza del ricorrente Comune non considera che le vicissitudini del processo penale (conclusosi con sentenza della Corte d'appello di Bari -OMISSIS-del 12 maggio 2017, di proscioglimento "*perché il fatto non sussiste*", non essendovi lottizzazione abusiva né violazione della normativa in materia paesaggistica e ambientale) non consentivano soluzione diversa da quella concretamente praticata dalla società controinteressata.

V.2.3 - L'art. 146, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia "*efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione*". Il ricorrente Comune ne invoca l'applicazione, omettendo di considerare che, nella fattispecie, trattasi di impianto già autorizzato nell'anno 2000 e, dunque – come già rilevato – da ritenersi esistente alla data di entrata in vigore di quella norma.

A dire del Comune, l'autorizzazione paesaggistica sarebbe decaduta. Tuttavia, non possono essere ignorati, a tal proposito, i giudicati formati sull'inesistenza del vincolo paesaggistico, nel caso concreto alla data della VIA del 1999 e dell'edificazione dell'opificio in esecuzione della delibera di G.P. -OMISSIS-/2000 (vale a dire la sentenza di questo T.a.r. --OMISSIS-/2004 e la sentenza della Corte d'appello penale di Bari -OMISSIS-13/2017).

V.2.4 - Il ricorrente principale del terzo ricorso aggiunge che "*non può essere richiesto un assenso ambientale limitato all'integrazione progettuale se la parte principale del progetto ha da tempo perso l'assenso ambientale e l'autorizzazione che remotamente ebbe a ricevere*". Nondimeno, v'è che l'assenso ambientale (la VIA del 1999) non è mai decaduto, così come non è mai decaduta la delibera di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000, emessa ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. --OMISSIS-/1997.

V.2.5 - Il ricorrente principale torna a sostenere, nella seconda parte del motivo in esame, che l'intervento per cui è causa, lungi dall'integrare variante per completamento di struttura esistente, sarebbe qualificabile come richiesta di nuovo impianto. Al fine di sorreggere tale asserzione, l'Ente locale afferma, a pagina 16, capo g), che -OMISSIS- S.r.l. avrebbe da tempo abbandonato la "*modesta consistenza fisica delle opere*".

Senonché, le opere edilizie della -OMISSIS- furono interrotte in avanzata fase di esecuzione nell'ottobre 2004 (dal sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Bari) quando erano in fase di ultimazione; alla data dell'interruzione delle opere edili la società -OMISSIS- aveva già investito € 4.163.293,29.

La Relazione tecnica della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio prot.-OMISSIS-del 01.12.2017 così si esprime sullo stato dei luoghi: "*Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto si rappresenta che l'area è già interamente trasformata. La realizzazione dell'intervento proposto non comporta una modifica dell'uso attuale del suolo. Tutte le opere previste ricadono all'interno del lotto esistente, non andando ad occupare ulteriori aree*". Tutto ciò smentisce la tesi del "nuovo impianto".

V.2.6 - Dopo il dissequestro penale, con restituzione dei suoli e degli edifici, e dopo il proscioglimento degli amministratori e soci da ogni accusa penale, la controinteressata -OMISSIS- S.r.l. ha formulato istanza di completamento dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale Puglia n. 17/2007, al fine di: a) adeguare la rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alle disposizioni del sopravvenuto Regolamento Regionale --OMISSIS-/2013; b) rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 151/2011 in materia di prevenzione incendi; c) rendere coerente il progetto e il processo di gestione con le migliori tecniche disponibili sul mercato (*best available technologies*).

Il ricorrente Comune di Grumo Appula afferma, nel suo ricorso principale, che il completamento delle opere integrerebbe la realizzazione di un "*nuovo impianto*". Tale doglianza è inattendibile, in quanto nella fattispecie trova specifica applicazione il citato art. 10, comma 5-bis, L.R. Puglia n. 17/2007 che così recita: "*Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest'ultima*".

Le risultanze della verifica tecnica disposta in via istruttoria da questo T.a.r. confermano tale assunto.

V.2.7 - Le modifiche per cui è causa riguardano una struttura industriale esistente (come da PRGRU), già munita di VIA, autorizzata ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. --OMISSIS-/1997 e non completata (*per factum principis*). Per tali modifiche la Regione Puglia ha legittimamente rilasciato, all'esito di un'approfondita istruttoria, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies D.Lgs n. 152/2006.

Le modifiche approvate prevedono l'esecuzione delle seguenti opere pertinenti di adeguamento tecnologico e di ottimizzazione del processo produttivo: nuova vasca interrata di raccolta acque meteoriche da copertura (cap. geom. di 798 m³); nuova vasca interrata di raccolta acque di prima pioggia (cap. geom. di 60 m³); impianto di trattamento acque di processo e acque meteoriche da viabilità (prima di 5 mm pioggia) per minimizzare il consumo di acqua di falda; completamento riserva idrica antincendio interrata di dimensioni 3,5 x 4,5 x 5 (capacità 78 m³); completamento riserva

idrica di accumulo acqua di dimensioni 8 x 4,5 x 5 (capacità 180 m³); nuova vasca fuori terra di raccolta acque meteoriche da copertura di dimensioni 25 x 12 x 6 h (capacità 1.800 m³); zona di conferimento e filtro 1.520 m²; fossa di profondità di circa 5 m, suddivisa in comparti destinati alle varie tipologie di rifiuti (FORSU e Verde/strutturante), opportunamente impermeabilizzata (i mezzi in ingresso scaricano in fosse dedicate e distinte per tipologie di rifiuti; la fossa più grande è per lo stoccaggio della FORSU, pari a 500 m², mentre quella più piccola è per lo scarico della Frazione ligneo-cellulosica, pari a 130 m²); nuova Tettoia rimessaggio 330 m²; nuova tettoia impianto di trattamento reflui 880 m²; area a verde, dimensioni 14.148 m²; area pavimentata 10.160 m², dotata di convogliamento di liquidi percolati durante lo scarico ad un pozzetto di raccolta prefabbricato di dimensioni 200 x 200 x 100 cm; piazzali drenanti 2.150 m²; completamento uffici ed alloggio custode; nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche; realizzazione di nuova viabilità interna.

Tutti gli interventi in completamento comportano una complessiva riduzione degli impatti ambientali rispetto a quanto autorizzato con l'originario progetto e sono caratterizzati da un nesso di strumentalità funzionale con l'impianto esistente. Si richiama nuovamente, sul punto, il parere prot. --OMISSIS-del 06.12.2016, a firma del Servizio VIA e V.INC.A della Regione Puglia (doc. n. 17 produzione documentale della controinteressata datata 17.05.2018) ove si legge quanto segue: *“Le opere in progetto previste sono finalizzate ad adeguare la rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alle disposizioni del Regolamento Regionale --OMISSIS-/2013, rispettare le disposizioni ex DPR n. 151/2011 e ss.mm.ii (prevenzione incendi), e in modo più ampio a rendere coerente il progetto e il processo di gestione alle migliori tecnologie disponibili”*.

V.2.8 - Al capo i) dell'atto introduttivo, il Comune ricorrente principale cita l'art. 29-nonies D.Lgs. n. 152/2006, affermando che quando le modifiche al progetto risultino sostanziali, sarebbe necessaria *“una nuova domanda di autorizzazione”*. Con ciò il ricorrente omette di considerare che la società controinteressata -OMISSIS- ha chiesto e ottenuto il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, coordinata con la VIA, per l'esecuzione delle modifiche progettuali necessarie per l'aggiornamento tecnologico dell'impianto in completamento di opificio per la gran parte già costruito.

V.2.9 - La valutazione sulla compatibilità paesaggistica è stata correttamente effettuata dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di autorizzazione di cui è causa senza alcun vincolo di riesame di tutti i pregressi atti permissivi ritenuti legittimi in forza della sentenza di questo T.a.r. --OMISSIS-/2004, passata in giudicato nei confronti del soccombente Comune di Grumo Appula. Ciò è comprovato dalla circostanza che il Piano Territoriale Tematico del Paesaggio della Regione Puglia, approvato con D.P.G.R. n. 176 del 16.02.2015 (disciplina sopravvenuta all'edificazione) censisce, a sua volta, negli elaborati cartografici l'opificio della società -OMISSIS- come *“esistente”*.

V.2.10 - A conferma dell'erroneità del secondo motivo di doglianza soccorre la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente Comune a pagina 16 del ricorso, visto che le modifiche progettuali per cui è causa: a) non comportano *“importanti variazioni all'opera già esaminata, tali da alterarne le caratteristiche”* (cfr.: Cons. Stato VI, -OMISSIS-457/2006; idem IV, --OMISSIS-/2014); b) non comportano *“una trasformazione dell'opera che introduca rilevanti novità importanti nella realizzazione... tali da mutare in maniera decisiva il rapporto con l'ecosistema dell'area interessata”* (cfr.: TAR Salerno, I, n. 12/2007); c) non comportano *“la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello esaminato”* (cfr.: Cons. Stato VI, -OMISSIS-70/2007).

V.2.11 - L'Ente locale ricorrente afferma poi che il testo della delibera di G.R.-OMISSIS-/2011 implicherebbe l'illegittimità del provvedimento dirigenziale impugnato per violazione della normativa regolamentare regionale -OMISSIS-/2008 che farebbe divieto di *“realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelle esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti”*.

La deduzione è infondata. È provato in atti che la superficie dello stabilimento, a seguito del progetto di completamento per cui è causa, non è ampliata e che le volumetrie di rifiuti in ingresso sono inferiori rispetto a quelle originariamente autorizzate con la delibera G.P. -OMISSIS-/2000, passando da 800 a 438 ton/die (doc. -OMISSIS- produzione della controinteressata datata 17.05.2018). Le variazioni progettuali per cui è causa comportano una considerevole riduzione degli impatti ambientali rispetto al progetto approvato con la VIA del 1999 e con la delibera della Giunta provinciale -OMISSIS-/2000.

V.2.12 - L'Ente ricorrente invoca l'applicazione del PRGRU approvato con delibera di Giunta regionale -OMISSIS-/2013 che - a suo dire - porrebbe il divieto di localizzazione di nuovi impianti di rifiuti in aree rientranti in zone SIC – ZPS.

Anche tale censura va disattesa. Come già osservato, l'opificio -OMISSIS- costituisce *“impianto esistente”* proprio ai sensi del PRGRU, la cui parte II, capo O.2, art. 1.2 così recita: *“Si definisce impianto esistente, esclusivamente ai fini delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussista almeno una delle seguenti condizioni: sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto; sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 23, 208, 209, 210, 211, 214, e 216 del D.lgs 152/2006; risulta autorizzato ma non in esercizio”*.

L'impianto in esame, munito di VIA del 1999 e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del 2000, soddisfa – anche a detta del verificatore tecnico incaricato da questo T.a.r. - tutte le condizioni per essere qualificato *“esistente”*.

Di tanto v'è esplicita dichiarazione nel provvedimento impugnato (pagina 2822 del BURP del 25.01.2018, doc. -OMISSIS- produzione controinteressata del 17.05.2018), lì dove la Regione Puglia riporta la posizione della Sezione

Autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti, che qualifica lo stabilimento in esame come “*impianto esistente*”. Il Comune di Grumo Appula non ha impugnato la suindicata norma del PRGRU, prestandovi dunque acquiescenza.

V.2.13 - L'Ente locale ricorrente ritiene che l'istanza di -OMISSIS- del 18.02.2016 avrebbe dovuto essere sottoposta a procedimento amministrativo per “*nuovi impianti*” in quanto le modifiche progettuali per cui è causa accrescerebbero le potenzialità massime di ricezione rifiuti dell'impianto.

L'assunto del preteso accrescimento delle potenzialità produttive – come già detto - è inattendibile.

L'atto autorizzatorio regionale per cui è causa prevede che le volumetrie di rifiuti in ingresso siano considerevolmente inferiori rispetto a quelle autorizzate alla dante causa dell'odierna concludente con la delibera G.P. -OMISSIS-/2000, passando da 800 ton/die a 438 ton/die. In forza della delibera di G.P. -OMISSIS-/2000 il volume annuo autorizzato dei rifiuti in ingresso era infatti pari a 292.000 tonnellate, mentre con l'odierna VIA-AIA-OMISSIS-/2018 il volume annuo è ridotto a 113.880 tonnellate, con una riduzione del 61%.

V.2.14 - Al capo n) di pagina 18 del ricorso principale, il Comune di Grumo Appula richiama l'art. 5, lett. i)-quinqües, D.Lgs. n. 152/2006 - lettera inserita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 - che reca la definizione di “*impianto esistente*”, assumendo che l'impianto della ditta -OMISSIS- non soddisferebbe tale previsione, non essendo entrato in funzione entro il 10 novembre 2000.

Il Comune di Grumo Appula invoca, invero, l'applicazione di un testo normativo non più vigente, perché sostituito dall'articolo 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, che così recita: “*installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014*”.

Dalla corretta lettura del testo di legge emerge che l'entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014 riguarda le sole installazioni non ancora munite alla data del 6 gennaio 2013 delle autorizzazioni ambientali o del provvedimento positivo di compatibilità ambientale. Non altrimenti può leggersi la congiunzione disgiuntiva “*o*” utilizzata dal legislatore per segnalare le alternative ipotesi sopra riportate.

V.2.15 - Anche volendo seguire l'interpretazione secondo cui la congiunzione disgiuntiva “*o*” sarebbe stata malamente utilizzata dal Legislatore nel testo del citato art. 5, lett. i) - quinqües, la doglianza sarebbe ugualmente infondata alla luce della necessaria lettura coordinata di tale norma con il vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani che fissa i criteri generali di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti nella Regione Puglia.

Dalla lettura coordinata delle due disposizioni emerge che l'impianto -OMISSIS- è un impianto esistente.

Si rinvia, a tal fine, alla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2014 che, nel confermare la decisione del T.a.r. Bari --OMISSIS-/2013, così si esprime sul punto in esame: “*Il Consiglio ritiene meritevole di condivisione l'assunto, sostenuto dal Primo Giudice, secondo cui il concetto di impianto 'esistente', di cui all'art. 15.1, comma 2, punto 6 del Piano Regionale dei Rifiuti, va correttamente inteso nel senso di impianto localizzato e già realizzato, anche se non ancora in esercizio*”.

In sostanza, la definizione di “*impianto esistente*” di cui all'art. 5 lett. i) quinqües “*è finalizzata alla delimitazione dell'alveo operativo delle disposizioni introdotte dal codice dell'ambiente nell'ottica della previsione di deroghe per gli impianti già operativi*”, ma non può essere utilizzata, come pretenderebbe il Comune di Grumo Appula, per azzerare l'avvenuta localizzazione dell'impianto -OMISSIS-, ai sensi dell'inoppugnato PRGRU della Regione Puglia. Altrimenti opinando, come si legge nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, si giungerebbe a ritenere “*inesistente*” un impianto, come quello in esame, già munito dell'assenso ambientale, localizzato, autorizzato e, in buona parte, realizzato. Deve concludersi per l'infondatezza del secondo mezzo di doglianza in tutte le sue articolate deduzioni.

V.3 - Il terzo motivo del ricorso principale del Comune di Grumo Appula è incentrato sulla pretesa incompatibilità delle opere di completamento con le previsioni dettate dal P.U.G. di Grumo Appula, adottato con le deliberazioni di Consiglio comunale-OMISSIS-del 18.12.2015 e n. 63 del 06.10.2017.

Il motivo è inammissibile e infondato in quanto il P.U.G. di Grumo Appula non era ancora entrato in vigore alla data di adozione del provvedimento regionale-OMISSIS-/2018 e, a tutt'oggi, a quanto consta, non si è ancora perfezionato.

Peraltro, la Regione Puglia, in sede di controllo di compatibilità del P.U.G. grumese con gli indirizzi di pianificazione territoriale (ex art. 11, commi 7 e 8, L.R. Puglia -OMISSIS-0/2001), ha emesso la deliberazione di G.R. n. 1660 del 20.09.2018 che nega l'approvazione del nuovo strumento urbanistico locale. Si legge nella detta delibera regionale che “*non risulta essere stata operata una dettagliata analisi, corredata di atti amministrativi, degli eventuali impianti per attività produttive realizzati attraverso il ricorso alla Conferenza di Servizi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/20109 (ex art. 5 del D.P.R. 447/1998) o autorizzazioni ambientali art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o A.I.A. (Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*”.

Tale motivazione regionale segnala l'infondatezza del terzo motivo in esame che si attesta proprio sulla pretesa del Comune di Grumo Appula di inibire con il nuovo P.U.G. l'effettività giuridica a stabilimenti muniti di tutte le autorizzazioni di legge; senza dire che la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che la regola dell'irretroattività dei provvedimenti amministrativi costituisce espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti

giuridici, in forza della quale è precluso all'amministrazione incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulla sfera giuridica dei destinatari (cfr., *ex multis*, T.a.r. Lazio, Roma, II, 22.02.2016, --OMISSIS-83; T.a.r. Campania, Napoli, I, 08.05.2013, -OMISSIS-364; Tar Toscana, Firenze, 25.08.2010, n. 4892).

La posizione del Comune di Grumo Appula, tesa a sostenere l'applicazione retroattiva del P.U.G., adottato nel 2015 a impianto esistente a norma del PRGRU, oltre a ledere il richiamato principio di diritto, viola il giudicato formatosi *inter partes* sulla sentenza del T.a.r. Puglia Bari --OMISSIS-/2004 che così si esprime circa la compatibilità urbanistica dell'opificio -OMISSIS-: *“Va disatteso anche il settimo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta mancata considerazione dell'incompatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica dell'area, nonché della sua prossimità a zone turistiche. Ed invero, con riguardo alla prima questione, il parere del Comitato Tecnico Provinciale del 24.1.2000, recepito dalla deliberazione provinciale nr. 424/00, appare sufficientemente motivato in ordine all'insussistenza di contrasto tra il progetto e la destinazione agricola imposta all'area de qua: è appena il caso di rammentare che una siffatta tipizzazione non comporta di per sé la preclusione a qualunque tipo di intervento, e neanche è funzionale solo ed unicamente alla tutela dell'attività agricola, essendo piuttosto da ricondursi all'esigenza di un equilibrato e bilanciato sviluppo del tessuto urbano. Tanto premesso, risulta esente da censure la valutazione dell'Amministrazione resistente che, anche sulla base della pianificazione regionale già approvata che prevedeva in loco un ulteriore impianto di compostaggio, ha ritenuto il progetto non incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area”*.

V.4 - Con il quarto motivo, il Comune di Grumo Appula sostiene che il provvedimento positivo di VIA non concerna né possa concernere, a norma dell'art. 14 L.R. n. 11/2001, i titoli abilitativi edilizi, sicché, a suo avviso, la Regione Puglia nel corpo del provvedimento avrebbe dovuto far salvi i successivi titoli a rilasciarsi.

Il motivo non considera che l'AIA è stata, nella fattispecie, rilasciata in sostituzione dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 il cui comma 6 prevede in caso di esito positivo l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto. Giova rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale – introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE *“sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto temperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto (Cons. St. sez. V, 17 gennaio 2012, ---OMISSIS-2)”* (così Cons. Stato V, 02.10.2014, n. 4928; in termini T.a.r. Venezia, III, 11.04.2016, -OMISSIS-75).

V.5 - Il quinto mezzo di doglianza lamenta un'asserita e non provata violazione dei diritti partecipativi in seno alla Conferenza di servizi. La semplice lettura degli atti del procedimento smentisce tale prospettazione.

Del tutto inammissibile, vista la preclusione dettata dall'art. 81 c.p.c., appare poi il richiamo che si legge in ricorso a pretese violazioni dei diritti partecipativi del Comitato *“-OMISSIS-”*, soggetto terzo rispetto al ricorrente.

V.6 - Con il sesto motivo, il Comune di Grumo Appula si duole del fatto che nessuna motivazione sarebbe stata resa in sede di Conferenza di servizi con riferimento alle opinioni dissenzienti espresse dall'ente locale: a) sulla definizione della modifica progettuale come *“progetto di nuovo impianto”* con conseguente percorso di nuova VIA; b) sul contrasto delle modifiche progettuali rispetto al PUG adottato; c) sull'insufficiente distanza di sicurezza dal deposito di esplosivi FEA. L'Ente locale ricorrente lamenta l'illegittimità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato (BURP - OMISSIS-/2018, p. 2826), secondo cui il Comune di Grumo Appula non avrebbe reso il parere di competenza AIA previsto e più volte sollecitato.

Le deduzioni sono tutte infondate.

V.6.1 - Quanto alla reiterata contestazione di *“nuovo impianto”*, va ribadito quanto già evidenziato a tal proposito, soggiungendo che, nel provvedimento impugnato, è riportato un'importante considerazione della Sezione Autorizzazioni ambientali e ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia: *“Trattasi di un impianto esistente ai sensi del vigente PRGRU e lo stesso non è stato incluso nella relativa anagrafica in quanto alla data di redazione e approvazione del piano l'impianto era sotto sequestro; le modifiche oggetto del presente procedimento non implicano mutamenti degli estremi catastali”*.

Il ricorrente Comune di Grumo Appula – come già rilevato - ha ommesso, peraltro, di impugnare il PRGRU che qualifica espressamente l'impianto in esame come *“esistente”*, donde un profilo di inammissibilità della censura.

V.6.2 - È documentato in atti che, nel corso della Conferenza di servizi del 20.09.2017, i rappresentanti del Servizio regionale AIA invitarono il Comune di Grumo Appula ad esprimersi sulla compatibilità delle nuove opere infrastrutturali con il Regolamento edilizio. Nella stessa seduta il Responsabile del procedimento VIA chiese al Comune di Grumo Appula: *“di esprimersi sulla compatibilità delle nuove opere infrastrutturali con il regolamento edilizio; di indicare le eventuali prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto n. 1265/1934, ai sensi dell'art. 29 quater c. 6; la coerenza delle opere realizzate in conformità al Regolamento Regionale -OMISSIS-7/2011 e smi”*. Sennonché, nessun esito hanno sortito tali sollecitazioni.

V.6.3 - Quanto alla pretesa insufficiente distanza di sicurezza dal deposito di esplosivi FEA, si richiama il verbale - OMISSIS-/2017 del 20.06.2017 relativamente alla riunione del CTR della Puglia che evidenzia come *“dall'esame della documentazione relativa al rapporto di sicurezza ed. 2016 presentato dal gestore dello stabilimento FEA sas e dalle verifiche effettuate in situ, non si evincono motivi ostativi legati agli interventi connessi con l'entrata in esercizio*

dell'impianto -OMISSIS-, anche in relazione al vigente piano di emergenza esterna che comunque dovrà essere aggiornato dalla competente Prefettura di Bari". Si rinvia, altresì, alla nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VVF-OMISSIS-del 22.06.2017, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali in pari data al numero -OMISSIS-, ove il CTR nelle sue conclusioni "ha preso atto della non mutata condizione di rischio dello stabilimento rispetto al precedente rapporto di sicurezza... ritenendo che il RdS ed. 2016 risulta formalmente completo e condivisibile nei contenuti".

V.7 - Con il settimo motivo di gravame, il Comune di Grumo Appula eccepisce l'illegittimità della VIA – AIA, per avere la Regione Puglia autorizzato l'esecuzione delle opere di completamento a distanza irregolare dal deposito di esplosivi FEA.

La doglianza non coglie nel segno.

Anzitutto, le opere di completamento in esame sono interne all'impianto esistente già autorizzato con delibera di Giunta provinciale -OMISSIS-/2000, la cui legittimità è coperta da giudicato. Inoltre, si rinvia al verbale -OMISSIS-/2017 del 20.06.2017: il C.T.R. ritiene che la distanza dichiarata di 569 mt dalla FEA - intercorrente tra la più vicina riserverta n. 8 del deposito e il fabbricato esistente della -OMISSIS- - risulta compatibile anche con l'applicazione del Regolamento di esecuzione del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza oltre a quanto previsto dalla norma specifica (D.Lgs. n. 105/2015). Detta determinazione è stata giustificata sulla base di quanto espresso dalla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, durante la seduta -OMISSIS- del 13.12.2017, che ha fornito parere favorevole in ordine alla richiesta della FEA di rinforzare e ampliare il terrapieno esistente della riserverta n. 8, in modo da mantenere i quantitativi di sostanze esplodenti attualmente previsti in licenza.

Il Direttore Regionale dei VV.FF. - Puglia prende atto di quanto espresso dal C.T.R. e riporta quanto segue in conclusione della nota -OMISSIS-del 26.02.2018: "Pertanto, con riferimento al provvedimento del C.T.R. prot. n. 1186 del 22.06.2017, alla luce di quanto sopra, gli elementi per la verifica di compatibilità dell'ubicazione delle attività FEA S.A.S. e Prometeo S.R.L. è verificata anche in riferimento alle disposizioni cui al RE-TULPS, compatibilità subordinata alla esecuzione delle opere di protezione proposte alla Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplosive da parte della FEA S.A.S."

V.8 - Con l'ottavo motivo di ricorso principale il Comune di Grumo Appula si duole della pretesa illegittimità dell'AIA nella parte in cui l'Autorità procedente rileva – a dire del ricorrente senza ragione - l'assenza dei pareri del Comune di Grumo Appula in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento.

La doglianza è infondata.

Come è provato in atti, nel corso della Conferenza di servizi del 20.09.2017, il Comune di Grumo Appula fu espressamente invitato a esprimersi sulla compatibilità delle nuove opere infrastrutturali con il regolamento edilizio. La richiesta fu ribadita dalla Regione Puglia con nota prot. -OMISSIS- del 27.11.2017.

Nessun riscontro hanno sortito dette richieste, come desumibile dallo stesso ricorso principale che, a pagina 35, enumera i presunti atti partecipativi comunali, nessuno dei quali successivo al 20.09.2017, fatta eccezione per l'intervento del 13.12.2017 (trasmesso dopo la chiusura della Conferenza di servizi avvenuta nella seduta del 4-5 dicembre 2017), avente a oggetto "eccezioni di forma sulla correttezza della condotta dell'ultima Conferenza di Servizi".

V.9 - Con il nono motivo il Comune di Grumo Appula contesta la pretesa illegittimità del provvedimento regionale impugnato nella parte in cui si afferma che la determinazione di VIA assume valore di accertamento della compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR.

La doglianza è infondata.

L'impianto -OMISSIS- è stato già dichiarato di pubblica utilità con la delibera di Giunta provinciale di Bari -OMISSIS-/2000, emessa ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. --OMISSIS-/1997, dichiarazione confermata con l'AIA in esame.

Sulla scorta di tale base giuridica la positiva determinazione di VIA assume per legge valore di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 91 e 95 delle NTA del sopravvenuto PPTR, alle condizioni ivi riportate.

V.10 - Sostiene il ricorrente principale, nella decima censura, che "è venuto fattualmente a conoscenza della circostanza - ormai acclarata da sentenze passate in giudicato - che la suddetta scrittura privata di cessione di ramo d'azienda in data 19/2/2001 venne sottoscritta, per conto della Soc. -OMISSIS- Puglia Sud Italia S.p.A., da Amministratore privo di legittimazione, con conseguente nullità dell'atto di cessione. E, per quanto rilevante in questa sede, con difetto di legittimazione della Soc. -OMISSIS- s.r.l. a richiedere l'autorizzazione di cui all'impugnato provvedimento".

L'argomentazione è generica e inattendibile: non esiste alcuna sentenza che abbia accertato o dichiarato il difetto di legittimazione dell'amministratore di -OMISSIS- Puglia S.p.A. in sede di sottoscrizione della cessione di ramo d'azienda del 19.02.2001 in favore di -OMISSIS- S.r.l.; si tratta di voci o dicerie raccolte dall'Amministrazione comunale e trasferite nel motivo di ricorso.

VI – I ricorsi incidentali proposti dalla società -OMISSIS- sono tutti improcedibili, stante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in relazione all'accertata infondatezza e al respingimento dei ricorsi principali.

VII - In conclusione, i tre riuniti ricorsi devono essere respinti, perché infondati. I ricorsi incidentali sono dichiarati improcedibili. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. Le spese della verifica tecnica, da

liquidarsi con separato atto, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

(Omissis)

